

Assenza del dipendente pubblico dal servizio per infermità

Corte dei Conti - Regione Umbria - Sez. Giurisdizionale - Sentenza 4 agosto 2014 , n. 94

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE DELL'UMBRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Dott. Alberto Avoli Presidente

Dott. Fulvio Maria Longavita - Consigliere

Dott.ssa Acheropita Mondera - Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 94/2014

nel giudizio di responsabilità promosso dalla locale Procura regionale nei confronti del Sig. XXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXXXXXX e residente a XXXXXXXXXXXX, rappresentato e difeso dall'Avv.to Antonino RUGGIANO, presso il cui studio, in Via Giuseppe Mazzini n. 16 in Perugia, ha eletto domicilio.

Visto l'atto introduttivo del giudizio, iscritto al n. 11973 del registro di Segreteria, e tutti gli altri atti e documenti della causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 28 maggio 2014, con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Catia De Angelis; il relatore, nella persona del Cons. Acheropita Mondera; il P.M., nella persona del Vice Procuratore Generale, dott. Pasquale Principato e l'Avv.to Antonino Ruggiano, quale difensore del Sig. XXXXXXXXXXXX.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) -Con atto di citazione del 12 dicembre 2012, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio il Sig. XXXXXXXXXXXX, Vigile del Fuoco in servizio presso XXXXXXXXXXXX, per ivi sentirlo condannare alla somma di euro 3.000,00, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, per avere causato un danno erariale attraverso la strumentalizzazione di "una patologia, in funzione di un prolungamento del periodo di malattia per beneficiare di giorni liberi dal servizio ed unirsi ad un viaggio all'estero effettuato da una rappresentanza del Comune, presso il quale lo stesso vigile ricopriva l'incarico di Consigliere Comunale".

1.2) -Dall'atto introduttivo del giudizio, si evince che i fatti per i quali il predetto è stato convenuto sono i seguenti. In data 5 ottobre 2011, è pervenuta alla Procura regionale un esposto anonimo, denunciante un danno erariale, causato dal vigile del fuoco, XXXXXXXXXXXX, per avere partecipato, mentre era assente dal servizio per malattia, a "una serie di sedute del Consiglio Comunale nonché ad un viaggio in Francia".

La Procura ha svolto un'attività istruttoria a riguardo, anche attraverso una delega istruttoria alla Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Perugia, da cui è emerso quanto segue. In data 19 settembre 2011, il vigile XXXXXXXXXXXX ha subito un infortunio sul lavoro ed è stato perciò ricoverato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di XXXXXXXXXXXX. Al dipendente è stata diagnosticata la "distorsione della caviglia sinistra", con la prognosi di otto giorni e la seguente terapia: "stare a riposo, evitando stazione eretta prolungata. evitare carico, usando due stampelle per circa sette giorni. ripresa progressiva del carico da parziale a totale".

Terminato il periodo di riposo (ed assenza dal servizio) prescritto dal certificato del Pronto Soccorso e perdurando ancora il dolore alla caviglia sinistra, il Sig. XXXXXXXX si è recato dal proprio medico di base, dott. XXXXXXXX, che gli ha prescritto altri giorni di riposo medico, attraverso tre diversi certificati, per un totale di quaranta giorni.

Durante tale periodo di assenza per malattia, precisamente dal 29 settembre al 3 ottobre 2011, il Sig. XXXXXXXX ha preso parte ad un viaggio in Francia, organizzato dal Comune di XXXX per celebrare il 45° anno del gemellaggio con la città di XXX. Dai fatti predetti la Procura deduce la dolo nella condotta del vigile XXXX, contestando allo stesso di aver fruito di ulteriori giorni d'assenza retribuita dal servizio, non per recuperare al meglio la forma fisica e poter riprendere a prestare l'attività lavorativa a favore della Pubblica Amministrazione, ma per fare un viaggio privato, lungo ed impegnativo, e per aver acquistato la certificazione sanitaria attraverso "una falsa rappresentazione dei fatti esposta al medico in sede di anamnesi" (pag. 7 dell'atto di citazione).

Il danno è stato quantificato dalla Procura attrice in ? 3.000,00, corrispondente alle somme percepite dal Sig. XXXXXXXXXXXX nel periodo di assenza dal servizio (dal 27 settembre - al 5 novembre 2011).

1.3) - L'atto introduttivo dà atto dell'emissione dell'invito a dedurre, della presentazione di deduzioni scritte, nonché della richiesta audizione personale da parte del Sig. XXXXX (pag. 3 dell'atto di citazione).

2) -Costituitosi nell'interesse del XXXXXXXXXXXX, con memoria depositata l'8 maggio 2014, l'Avv.to Antonino Ruggiano ha avverso la pretesa attrice eccependo, a) in rito, la nullità della citazione, per violazione dell'articolo 5, comma 1 del decreto legge n. 453 del 1993, convertito nella legge n. 19 del 1994, per non avere la Procura tenuto conto delle deduzioni esposte oralmente e per iscritto dal Sig. XXXXXXXXXXXX dopo la notifica dell'invito a dedurre; b) nel merito:- l'insussistenza dell'antigiuridicità della condotta e dell'elemento psicologico del dolo, in quanto, ai sensi dell'articolo 16 del D.P.R. del 7 maggio 2008, intitolato "Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco", in caso di assenza dal servizio per infortunio sul lavoro, come nel caso di specie, "al dipendente non si applicano le norme relative alle fasce orarie di reperibilità, che deve osservare ai fini del controllo del proprio stato di malattia"; - inesistenza di alcun danno erariale, ravvisabile quando si verificano episodi di assenteismo, attraverso al presentazione di certificati di malattia falsi, ma, nel caso di specie, non è stata dimostrata la falsità dei certificati medici in base ai quali il Sig. XXXXXXXX è rimasto assente dal servizio.

3) - All'odierna pubblica udienza, il P.M. ed il difensore del convenuto hanno ribadito le loro posizioni, concludendo in conformità.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Il Collegio ritiene di dovere, in primo luogo, esaminare e provvedere in ordine alle questioni preliminari poste dalla difesa.

Relativamente alla opinata nullità dell'atto introduttivo, per mancata valutazione delle osservazioni esposte dal Sig. XXXXXXXX a seguito dell'invito a dedurre, si osserva che le cause di nullità della citazione sono tassative e, tra queste, non vi è la circostanza evidenziata dalla difesa. In ogni caso, secondo giurisprudenza consolidata, la Procura non è tenuta a confutare puntualmente nell'atto di citazione le argomentazioni difensive esposte nelle deduzioni presentate dopo la notifica dell'invito a dedurre e, comunque, nel caso di specie, ciò è avvenuto, come si rileva dall'atto introduttivo, in cui a pagina 10 si legge: "Non convincono le deduzioni fornite dal convenuto e confermate nell'audizione personale del 3 dicembre 2012 in quanto tendono a conferire valore legale ed indiscutibile al certificato medico che, invece, anche alla luce della citata giurisprudenza, va considerato tenendo presente la possibilità che vi possa essere una discrasia tra una rappresentazione formale della situazione patologica descritta al medico dal paziente, rispetto alla reale situazione di fatto".

2)- Passando al merito, si rileva che, non essendo in contestazione l'esistenza del rapporto di servizio tra il XXXXXXXX e la Pubblica Amministrazione, occorre verificare se, nel caso di specie, si è verificato un danno erariale, se lo stesso sia attribuibile alla condotta del convenuto, posta in essere per dolo o colpa grave.

2.1)-Innanzitutto è necessario chiarire che la vicenda non verte sulla falsità dei tre certificati medici, redatti dal medico di base, dott. XXXXXXXX, sulla cui base il Sig. XXXXXXXX si è assentato dal servizio, dal 27 settembre al 4 novembre 2011. Occorre, inoltre, precisare che non risulta provata l'affermazione fatta dalla Procura nell'atto introduttivo ove si sostiene che il convenuto "ha, in maniera fraudolenta, indotto il proprio medico ad attestare una falsa patologia accentuando, se non inventando, un dolore alla caviglia"(pag. 7 dell'atto di citazione) e che, ha agito dolosamente "al fine di acquisire una certificazione sanitaria allo scopo di organizzare un viaggio all'estero" (pag. 7 dell'atto di citazione).

Ciò che, invece, risulta provato in atti (non smentito dall'interessato), è il fatto che il 29 settembre 2011, dieci giorni dopo l'infortunio sul lavoro e due giorni dopo essersi recato dal proprio medico di base, lamentando la persistenza del dolore alla caviglia infortunata ed avendo ricevuto la prescrizione di ulteriori 10 giorni di riposo e cure, il Sig. XXXXXXXX si è recato in Francia. Lo stesso convenuto, durante l'audizione personale del 7 giugno 2012, davanti ai militari della Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Perugia, ha dichiarato: di aver preso parte al viaggio in Francia a titolo personale; di aver visitato la città di Digione e "qualche cantina" e di aver partecipato nella città di XXXXX alle manifestazioni relative al gemellaggio ("discorsi ufficiali in piazza, pranzo di gala ed incontri vari con le altre delegazioni delle città gemellate, visite alla fiera e mercatini vari").

Il Collegio, tenuto conto dei fatti sopra descritti, che si ritengono acclarati perché documentati e non contestati, ravvisa nella condotta del Sig. XXXXXXXX una grave colpevolezza, conseguente alla elevata negligenza e imprudenza dimostrata nel decidere di affrontare da convalescente un viaggio di migliaia di chilometri, impegnativo per chiunque, tanto più per una persona non in perfetta forma fisica per aver subito un infortunio da pochi giorni. Il dott. XXXXXXXX, medico di base che ha prescritto al Vigile del Fuoco quaranta giorni di riposo, davanti ai finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Perugia, ha dichiarato che, quando il 27 settembre 2011 il Sig. XXXXXXXX si è recato nel suo studio, lamentando "dolore ed instabilità alla caviglia", non gli ha riferito l'intenzione di effettuare un viaggio all'estero due giorni dopo. Inoltre, circa il nesso tra lo sforzo conseguente al viaggio ed il prolungarsi della patologia dolorosa, il dott. XXXXX ha precisato che, da un punto di vista medico, è plausibile ritenere che "il non riposo abbia potuto peggiorare la situazione". Priva di pregio è la tesi difensiva che sostiene che, richiedendo l'attività di vigile del fuoco una peculiare condizione di idoneità fisica, "può ben esservi un vigile del fuoco che si trovi in condizioni di svolgere una normale vita di relazione, essendo menomato in maniera non grave, ma non si trovi nelle condizioni di svolgere il proprio servizio attivo" (pag. 5 delle memorie difensive) e che "il dipendente poteva liberamente lasciare il proprio domicilio, non essendo obbligato al rispetto delle fasce orarie di reperibilità" (pag. 7 delle memorie difensive).

Ciò che la Procura contesta, infatti, non è lo svolgimento di "una normale vita di relazione", assolutamente ammissibile, a volte addirittura consigliata, nella fase convalescenziiale, ma lo svolgimento di attività eccezionali, stancanti e ritardanti del normale decorso di guarigione, quale senz'altro può essere considerato un viaggio all'estero, con un percorso di migliaia di chilometri ed un innegabile sforzo fisico, a pochi giorni di distanza da un infortunio. Il rapporto di lavoro con una Pubblica Amministrazione consiste, di norma, in un rapporto sinallagmatico in cui ad una prestazione (attività lavorativa) corrisponde una controprestazione (retribuzione).

Nel caso di infortunio sul lavoro, l'ordinamento prevede il diritto del dipendente infortunato di assentarsi legittimamente dal servizio e di percepire la retribuzione, pur senza prestare la corrispondente attività lavorativa. Tale diritto, però, comporta anche il dovere, da parte del dipendente assente giustificato dal servizio per malattia, di agevolare la guarigione e/o, comunque, di non porre in essere condotte, omissive o commissive, atte a rallentare il processo riabilitativo e la conseguente ripresa del lavoro attivo.

Nel caso del Sig. XXXXX, considerazioni di buon senso, prima ancora che di carattere medico-scientifico, avrebbero dovuto indurre il dipendente infortunato ad osservare maggiore cautela e prudenza e non certo a fare una vacanza all'estero con la caviglia dolente, come dichiarato dallo stesso convenuto al medico di base (v. verbale del 7 giugno 2007 del dott. XXXXXXXX).

Si parla di "vacanza" in quanto il Sig. XXXXX ha ammesso di aver partecipato al viaggio in Francia, non per ragioni istituzionali, in qualità di consigliere comunale del Comune di XXXX, bensì a titolo personale. Trattasi, quindi, di attività ludica non necessaria e ciò costituisce un ulteriore elemento che contribuisce a connotare di gravità la condotta del convenuto, che ha procrastinato la ripresa del servizio, rallentando il percorso di recupero fisico, in assenza di una causa di giustificazione. Un comportamento di tale tipo, comporta la trasformazione dell'assenza dal servizio da legittima ad illegittima e, pertanto, la percezione della retribuzione, da parte di un dipendente pubblico che ostacoli una piena ripresa della funzionalità fisica, costituisce una spesa dannosa per l'Amministrazione erogatrice.

Questo principio, esposto dalla Procura regionale nell'atto di citazione e condiviso dal Collegio, è stato ribadito anche in altri arresti della giurisprudenza contabile. In materia si richiama la recente pronuncia n. 382 del 13 luglio 2011 della Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto che, in un caso speculare alla vicenda del Sig. XXXXX, ha condannato il pubblico dipendente che, durante l'assenza dal servizio per infermità, ha svolto un'attività fisica ritenuta altamente impegnativa, tale da determinare un evidente conflitto con i doveri di lealtà e correttezza che fanno capo al pubblico dipendente, nei confronti dell'Amministrazione datrice di lavoro, e che comportano l'obbligo di agevolare il recupero dell'efficienza fisica.

La Suprema Corte di Cassazione in varie occasioni ha avuto modo di statuire che l'aspettativa o il congedo per malattia serve al lavoratore "per ristabilire quello stato di salute che gli consenta di attendere alla sua attività lavorativa, non per attendere ad altre occupazioni che nulla hanno a che fare con il recupero fisico o che, addirittura potrebbero ostacolarlo." (Cass. SS. UU Civili, sent. N. 17929 del 13 maggio-1° luglio 2008).

3) -Premesso quanto sopra, si reputa acquisita la prova dell'esistenza del danno, nonché della gravità della condotta posta in essere dal Sig. XXXXXXXX e del nesso causale tra la predetta e l'evento che si reputa dannoso.

5) Da quanto sopra esposto discende che il Sig. XXXXXXXX deve essere condannato a risarcire il danno cagionato all'Erario, consistente nelle somme percepite durante il periodo di assenza per malattia 27 settembre - 4 novembre 2011. 6) -Così affermata la responsabilità del convenuto, il Collegio ritiene, di poter far uso del potere riduttivo, in considerazione della peculiarità della fattispecie e del fatto che, se da un punto di vista empirico e fattuale è logicamente sostenibile che il viaggio in Francia abbia aggravato o, comunque, non agevolato la guarigione di una caviglia traumatizzata, d'altro canto non è dimostrabile con certezza che tutti gli ulteriori quaranta giorni di assenza sono conseguenza della condotta avventata ed incauta del convenuto.

In considerazione di quanto sopra esposto, il danno addebitabile al Sig. XXXXX è fissato in ? 1.000,00(mille/00), oltre oneri rivalutativi e interessi, chiesti da parte attrice. In particolare, la rivalutazione deve essere calcolata dalla data dell'evento di danno a quella del deposito della presente sentenza e gli interessi dal deposito al soddisfo. 7) - Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P. Q. M.

LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale dell'Umbria CONDANNA Il Sig. XXXXXXXX al pagamento, in favore del Ministero dell'Interno, della somma di ? 1.000,00 (mille/00) comprensiva degli oneri rivalutativi chiesti da parte attrice. Condanna altresì il predetto alle spese di giudizio, nei termini di cui in parte motiva, che liquida, alla data della presente sentenza in euro 382,70 (trecentottantadue/70).

Sulle somme dovute per effetto della presente decisione andranno calcolati gli interessi legali, dalla data della sentenza stessa, al soddisfo.

Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 28 maggio 2014.

IL PRESIDENTE

Alberto Avoli

L'ESTENSORE

Acheropita Mondera

Depositata in Segreteria il 4 agosto 2014

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DI CANCELLERIA

Marika Masciotti